

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo **Avv. Giuseppe Fedeli** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1026/2010 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

Sig.ra....., nata in il res. A Via n°, CF
....., rappresentata e difesa dall'Avv.

ATTRICE

Contro

- **Sig.**

- **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**, in persona del
legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.

-CONVENUTI-

erga

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, in persona del
procuratore/ legale rappresentante pro tempore, n.q. di Impresa designata per la
Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv.

-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-

OBIETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale

Conclusioni: *ex actis*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e va decisa nei sensi di cui appresso. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra invocava tutela giurisdizionale in dipendenza dell'occorso di data 16/04/2009, allorquando veniva investita dal veicolo Honda targato CW 427 BZ, di proprietà del sig., assicurato

all'epoca, ai fini della r.c.a., presso la Compagnia di Assicurazioni
Assumeva parte attrice di aver riportato gravi lesioni personali in conseguenza del sinistro, tanto che in capo alla medesima esitavano postumi invalidanti pari al 6% dell'integrità psico-fisica; di qui l'originaria formulazione risarcitoria pari a complessivi € 10.361,08. Instaurato regolare contraddittorio tra le parti processuali, si costituivano in giudizio l'.....ed il sig., i quali rappresentavano l'estraneità di quest'ultimo rispetto all'evento lesivo oggetto di lite, asserendo che l'autovettura sopra indicata, al momento del sinistro, si trovava in un luogo diverso da quello dell'accaduto. All'esito della attività istruttoria, il Giudicante, nella persona del Dott. Giammarco, ritenendo che non fosse stata raggiunta la certezza circa il fatto che l'auto investitrice fosse quella del convenuto, autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
..., nella sua veste di Impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si costituiva pertanto in giudizio detta terza chiamata in causa, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della propria *vocatio in jus*, nonché contestando, nel merito, ogni addebito di responsabilità nei suoi confronti. Venivano prodotti documenti, escussi i testi indotti dalle parti processuali, ed espletata C.T.U. medico-legale, a firma del Dott. Ritiene questo Giudicante provato il fatto che a causare l'investimento della sig.ra, il giorno 16/04/2009, fu il veicolo Honda, tg. di proprietà del sig. ed assicurato con la Compagnia di Assicurazioni Va premesso quanto segue. L'investimento del pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. In relazione ad una simile ipotesi, è destinata a trovare lineare applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". In caso di investimento del pedone, pertanto, la responsabilità risarcitoria sarà posta a carico dell'automobilista in modo pressoché automatico in quanto, per un verso, in mancanza di scontro tra veicoli non potrà trovare applicazione la presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. e, per

altro verso, in ragione del fatto che, per principio generale sancito dall'art. 140 C.d.S., la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone. Anche in materia di investimento del pedone, pertanto, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone, il che si inverte qualora risulti provato che non vi era, da parte del primo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa che ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista che si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.9.2006, n. 21249). Non solo: per andare totalmente esente da responsabilità il conducente dovrà altresì dimostrare di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cassazione civile, sez. III, sentenza 16.6.2003, n. 9620). Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.09.2009 n° 20949 ha ribadito, *cum argumento a majori ad minus*, che, in tema di danni da sinistro stradale, il concorso colposo del pedone investito è ravvisabile solo qualora egli abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria. Dal canto suo, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31.07.2013 n° 33207 (arresto tesaurizzabile per il principio di osmosi dei formanti normativo-giurisprudenziali) ha statuito che il conducente del veicolo, oltre a dover rispettare le norme generiche di prudenza ed ex art. 140 C.d.S., ha altresì l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo qualora la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento. Sviscerando in disposto sinergico di cui agli artt. 140- 191 (che puntualizza le specifiche regole di condotta con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni) Cds, la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve rispettare il conducente, è sintetizzata "nell'obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone in modo da poter porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius, i

necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone in particolare, secondo la Corte, si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: "quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni". Tali "diktat" comportamentali sono essenziali per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari ed imprudenti dello stesso pedone, o che violino obblighi comportamentali specifici, dettati ex art. 190 del C.d.S. Il conducente quindi ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 1207/1992). In definitiva, in caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo va esente da responsabilità se, e solo se, sia accertato che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento, ex art. 41 c.p. comma 2. Orbene, l'assunto iniziale è stato riferito/confermato da due testimoni oculari, le sigg.re e; entrambe, all'udienza di data 23/05/2013, hanno riferito di aver visto distintamente la Honda tg. CW 427 BZ investire l'attrice dinanzi all'Ospedale Geriatrico di Fermo. Ambedue hanno poi dichiarato di aver annotato il numero di targa nell'immediatezza dell'evento. Le predette avevano tutto il tempo di trascrivere la targa del veicolo investitore e, addirittura, di ricontrollarla (cfr. deposizione testimoniale della sig.ra), in quanto il conducente del veicolo, dopo aver investito l'attrice, si fermava *in loco* per diverso tempo, fino al momento in cui la sig.ra si rialzava (cfr. deposizione testimoniale della sig.ra). Oltretutto, le signore e si trovavano a pochissima distanza dal veicolo investitore. Da ultimo, entrambe le testimoni oculari hanno riferito di aver potuto vedere il conducente del veicolo investitore, descritto come un signore anziano di circa 70 anni. Il tenore delle prefate testimonianze - confliggono con le dichiarazioni rese dai sigg.ri, che, viceversa, risultano significativamente lacunose e poco

plausibili. In particolare, il sig. non ha saputo indicare né il giorno preciso in cui il si sarebbe recato a raccogliere le olive presso il proprio terreno ("16 o 17 non sono sicuro"), né la targa ed il colore del veicolo che in uno di quei due giorni sarebbe stato lì parcheggiato ("mi ricordo la marca della macchina, ma non la targa. Non posso riferire in ordine al colore":cfr. verbale di udienza di data 23/05/2013). Dal canto suo, il sig. non è stato in grado di ricordare con esattezza il giorno della settimana in cui avrebbe visto l'autovettura del parcheggiata nei pressi del proprio terreno. Al postutto, da un lato le sigg.re e non hanno rapporti di alcun tipo con nessuna delle parti -il che le rende del tutto disinteressate rispetto all'esito della presente lite-, dall'altro i testimoni indotti *ex latere rei* sono invece tutti legati al sig. da rapporti di buon vicinato che durano ormai da anni (il terreno di proprietà del sig. confina con quello di proprietà dei testimoni). Quanto alle prime, è peraltro inverosimile che, nello stesso luogo e nello stesso momento, esse abbiano visto/confuso ciascuna (ed entrambe) "*aliud pro alio*" In soldoni, se potrebbe tutt'al più ammettersi l'errore di una sola persona nella trascrizione di un numero di targa, parrebbe invece a dir poco singolare che due persone, entrambe da pochissima distanza, commettano all'unisono lo stesso errore. In giurisprudenza: "Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (*ex plurimis*, Cass. Civ., n. 3468/2010, Cass. Civ., n. 6760/2003); ed ancora: "L'insanabile contrasto oggettivo tra le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, qualora non superabile sulla scorta delle ulteriori acquisizioni probatorie, determina la reiezione della domanda. In ipotesi siffatte, invero, l'insufficienza della prova si

riverbera sulla parte gravata dall'onere probatorio, con conseguente necessario rigetto della domanda giudiziale" (Trib. Bologna, Sez. III, 11/01/2011; in senso conforme, tra le altre, Trib. Salerno, Sez. II, 27/01/2009, App. Napoli, Sez. IV, 27/02/2006). Ferma la devoluzione al giudice del merito della "individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato"(Cass 21820/2013), sempre gli Ermellini, in riferimento ai testi dotati di un qualsivoglia interesse all'esito della controversia, hanno poi affermato: "Ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere-dovere di esaminare l'intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell'interesse del teste all'esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio" (Cass. Civ., n. 3956/2003). Quanto alla condotta del pedone, è emerso come nessuna taccia d'imprudenza (*ergo* nessun addebito di corresponsabilità) possa essere addossata alla instante, essendo incontrovertibile come il sinistro si sia verificato causa la condotta colposa del conducente del veicolo il quale, provenendo dalla struttura dell'Ospedale Geriatrico, nell'immettersi sulla strada principale non osservava l'obbligo di arrestarsi stabilito dalle segnaletica stradale, così investendo la Salhi Rabia che transitava sul marciapiede (direz. vs. mare: la teste ha specifica che l'attrice si trovava quasi alla fine del marciapiede/passaggio). La terza chiamata in causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 Cod. Ass., non dovrà dunque rispondere di alcunché. Peraltro, ai fini della regolamentazione delle spese di lite mette conto rimarcare come l'esigenza di evocare in giudizio l'Allianza nella qualifica d'Impresa designata dal FGVS è sorta "*ultra limina legis*" non già per negligenza della difesa attrice, quanto per il comportamento processuale della convenuta Allianz, ossequente alla delineazione del fatto e delle circostanze ed alle consequenziali sollevate *exceptiones*. Alla luce

dell'espletata CTU, dai cui esiti non v'ha motivi di discostarsi, chiara essendo la disamina, effettuata secondo ortodossia medico-legale, ed ossequente ai parametri di legge:

Tabella di riferimento	2014-2015
Età del danneggiato	35 anni
Percentuale di invalidità permanente	2,5%
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	19
Danno biologico permanente	€ 2.019,63
Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 498,15
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 442,81
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 210,34
Danno biologico temporaneo	€ 1.151,30
Danno morale (33,33%) su IP e IT	€ 1.056,83
Spese mediche	€ 210,00
Altre spese(spese ctp)	€ 302,50
TOTALE:	€ 4.740,20

Circa la personalizzazione del danno mette conto rimarcare: la Cassazione accoglie l'idea che appare necessario andare oltre la generica qualificazione fornita dal dato della "non patrimonialità", per puntare a una definizione che espliciti la tipologia delle compromissioni da prendere in considerazione. La necessità di procedere a una distinzione delle varie componenti dell'area non patrimoniale aveva già trovato, del resto, esplicita conferma a livello normativo. Il legislatore ha, in effetti, attribuito rilievo alla categoria del [danno biologico](#), fornendo la definizione di una figura compresa nell'area non patrimoniale, ma che non esaurisce la stessa; l'attribuzione di dignità tassonomica a una specifica componente implica - allora - la possibilità di procedere all'identificazione delle altre voci non patrimoniali, che dalla stessa

vengono a differenziarsi. All'enucleazione delle varie componenti dell'area non patrimoniale sono pervenute, d'altro canto, col "famigerato" parto quadrigenino le stesse Sezioni Unite del novembre 2008, precisando - tuttavia - che le distinte voci del pregiudizio assumerebbero valenza esclusivamente descrittiva, sicché ad esse non potrebbe essere attribuita la qualità di autonome categorie. Nel negare l'autonomia delle singole voci, sembra che i giudici di legittimità intendano impedire che si possa, come accadeva in passato, ricondurre ciascuna di esse a un differente ambito disciplinare. Ma, se ciò che si vuol garantire è l'applicazione di una regola univoca nei confronti di tutte le voci non patrimoniali, non è certo necessario negare la rilevanza e l'autonomia delle singole componenti; la medesima disciplina può ben essere attivata a fronte di poste di pregiudizio riconducibili a differenti ambiti fenomenologici, e quindi a distinte categorie. Una tassonomia che distingua le diverse componenti non patrimoniali non impedisce - in definitiva - di ricondurre le stesse ad una super-categoria più generale, rappresentata dal danno non patrimoniale, assoggettato alla medesima regola risarcitoria. In buona sostanza, a risultare unitaria dev'essere semmai quest'ultima, e non le voci di danno alle quali la stessa viene applicata (da ultimo, a mo' di sintesi, Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361 -rel. Scarano, che sottolinea come la somma attribuita alla vittima dev'essere tale da rispecchiare il pregiudizio, secondo il metro che si ricava dalla coscienza sociale.). Da ultimo, a un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" discorre Cass. Civ. Sez. III del 20/05/09 Sent. n. 11701). Sulla somma come sopra indicata dovranno poi essere conteggiati rivalutazione ed interessi devalutandola al momento dell'incidente e quindi rivalutandola anno per anno ed altrettanto anno per anno computandovi gli interessi legali, conformemente a Giurisprudenza consolidata. Alla totale soccombenza di controparte segue la condanna integrale alle spese di lite, nonché la condanna al pagamento delle spese di CTU. Quanto alla terza chiamata in causa, essendovi un collegamento tra la posizione sostanziale dell'attore e del terzo chiamato -sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l'estensione

automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto controverso, realizzandosi solo un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore, in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore: Trib. Reggio Emilia, 6.11.2012, sent. n. 1857, giud. est. G. Molini, col seguito costante, *in essentia*, dei Giudici di P.zza Cavour- le spese di lite le vanno rifuse a di lei beneficio dalla convenutaAss.ni SpA.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda, condanna la convenuta Ass.ni SpA al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 4.740,20, sulla somma devalutata alla data del sinistro e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata; quanto ai singoli esborsi, a far data dei singoli pagamenti effettuati dall'attore. Condanna per l'effetto parte convenuta a rifondere alla instante gli oneri di lite, che liquida in complessivi € 1.684,00 (di cui € 238,00 per spese borsuali), al netto del rimb. forfett. 15% e degli accessori di legge. Contestualmente, rigetta la domanda nei confronti dellaAss.ni n.q. di Impresa designata per la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico al FGVS. Per l'effetto condanna la convenutaSpA a rifondere alla prima gli oneri di giudizio, che liquida in complessivi € 1.408,60 (di cui e 8,60 per spese), al netto del rimb. forfett. 15% e degli accessori di legge. Condanna la convenutaSpA al pagamento dei compensi del CTU, liquidati in € 200,00 al netto dell'IVA 22%.

Sic decisum in Fermo hodie 27.03.2015

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Fedeli